





Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *1* del 15/01/2018 (COPIA)

Oggetto ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2018. PRESA D'ATTO DEL BILANCIO ESERCIZIO PROVVISORIO ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO.

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Gennaio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1 FATA VITTORIO Presente
2 ABASCIA' GIOVANNI Assente
3 RUGGIERI PAOLO Presente
4 D'ADDATO STEFANIA Assente
5 VALENTE VINCENZO Presente
6 CAPUTI ONOFRIO Assente
7 BARRA RACHELE Presente

Risultano presenti quattro componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente FATA VITTORIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- ➤ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ➤ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto l'atto monocratico del Sindaco n. 24 dell'11 Settembre 2017, come corretto con atto monocratico n. 27 del 15 Settembre 2017, con cui:

- ➤ sono stati confermati, ai sensi degli articoli 109 e 110 del t.u. 267/00, gli incarichi relativi all'area dirigenziale del Comune di Bisceglie, coma da atti monocratici sindacali n.5 in data 26.01.2015, n.1 del 02.02.2016, n.7 del 20.06.2016, n.9 del 15.07.2016, n.10 del 27.07.2016, n.14 del 24.11.2016, n.13 del 22.05.2017, n.15 e n. 16 del 20.06.2017 del Comune di Bisceglie, con validità fino sino a rinnovo degli organi istituzionali;
- ➤ sono state affidate, ai medesimi dirigenti, il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie associate ai rispettivi centri di responsabilità, come individuati in allegato (all. doc. 01), impegnandoli nel perseguimento degli obiettivi gestionali individuati dal PEG\PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019, in raccordo con gli obiettivi strategici declinati dalle linee programmatiche di mandato e dal documento unico di programmazione;
- > sono state confermate\assegnate in capo al segretario generale le competenze gestionali e le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio del ruolo di:
 - Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza,
 - Responsabile del ciclo di gestione della performance,
 - Coordinatore del il sistema integrato dei controlli interni e responsabile di quello successivo di regolarità amministrativa;
 - Presidente della delegazione di parte pubblica per il sistema di relazioni sindacali per il personale di comparto e per quello dirigenziale;
 - Titolare del potere sostitutivo per i casi di inerzia e\o ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - Referente per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Bisceglie;
 - Referente per l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
- sono state confermate\assegnate al medesimo segretario generale, in via temporanea e per il tempo strettamente necessario alla copertura dei posti dirigenziali rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposto di 2 unità, le funzioni dirigenziali riferite alla ripartizione amministrativa, unitamente agli specifici incarichi relativi a:
 - Responsabile per il sito PERLAPA del Dipartimento per la Funzione Pubblica;

- Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante;
- Referente dell'ente per il sito ARAN;
- > sono stati confermati\assegnati in capo al Dott. Angelo Pedone, gli specifici incarichi relativi a:
 - Vice segretario generale;
 - Responsabile del servizio finanziario e della sperimentazione del nuovo sistema contabile;
 - Responsabile per la gestione dei tributi e per il contenzioso tributario, compresa la costituzione in giudizio;
 - Responsabile per il controllo di gestione e per i controlli interni sugli equilibri di bilancio e sulle società partecipate;
 - Referente dell'ente per la rilevazione dei costi standards SOSE;
 - Referente dell'ente per la fatturazione elettronica;
 - Referente dell'ente per la piattaforma certificazione crediti;
 - Referente dell'ente per i servizi e le rilevazioni del MEF ed in particolare per quelle relative al pareggio di bilancio;
- > sono stati confermati\assegnati in capo all'arch. Giacomo Losapio, gli specifici incarichi relativi a:
 - Referente dell'ente per la rilevazione delle opere incompiute;
- > sono stati confermati\assegnati in capo al Dott. Michele Dell'olio, gli specifici incarichi relativi a:
 - Responsabile del servizio comunale di protezione civile;
- > sono stati confermati\assegnati in capo al dott. Gennaro Sinisi gli specifici incarichi relativi a:
 - Referente per lo SGATE e per le altre prestazioni sociali agevolate;
- > sono stati confermati in capo al dott. Alessandro Attolico gli specifici incarichi relativi a:
 - Responsabile per l'attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

Richiamati gli atti monocratici del Sindaco con cui il citato atto n. 24/2017 risulta modificato:

- ➤ n. 26 del 15/09/2017, avente ad oggetto "assegnazione temporanea delle funzioni dirigenziali relative al servizio ciclo integrato rifiuti", con cui sono state assegnate all'arch. Giacomo Losapio, con decorrenza dalla data dell'atto e sino al 30.09.2017, le funzioni dirigenziali ad interim riferite al servizio ciclo integrato dei rifiuti;
- ➤ n. 29 del 29/09/2017, avente ad oggetto "Proroga sino al 31.12.2017 al Segretario Generale dott. Lazzaro Francesco A. dell'incarico dirigenziale della Ripartizione Amministrativa;
- ➤ n. 30 del 29/09/2017, avente ad oggetto "Proroga sino al 31.12.2017 all'arch. Losapio Giacomo delle funzioni dirigenziali relative al servizio ciclo integrato rifiuti";
- n. 33 del 29/12/2017, avente ad oggetto "Proroga sino al 30.06.2018 all'arch. Losapio Giacomo delle funzioni dirigenziali relative al servizio ciclo integrato rifiuti";

n. 34 del 29/12/2017, avente ad oggetto "Proroga sino al 30.06.2018 al dott. Lazzaro Francesco A. - Segretario Generale - dell'incarico dirigenziale della Ripartizione Amministrativa;

Tenuto conto che l'effettuazione delle spese rientra nelle competenze dei responsabili di servizio, i quali vi provvedono, ai sensi del vigente art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, mediante proprie determinazioni e previa assegnazione, da parte della Giunta Comunale, con il PEG, delle relative risorse, come previsto dall'art. 169 del vigente D.Lgs. n. 267/00;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto Ministero dell'Interno 29 Novembre 2017 "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. (17A08315)" pubblicato sulla GU n. 285 del 6-12-2017, con cui:

- è differito, al 28 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali
- a norma dell'art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Evidenziato che il Consiglio Comunale di questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre del 2017 e che, in quanto autorizzato l'esercizio provvisorio col decreto di cui al precedente punto, la gestione finanziaria dell'ente si svolge, a norma dell'art. 163, commi 1 e 2 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

Richiamati l'art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, relativamente all'esercizio provvisorio, nonché il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), in base ai quali nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, assumendo, pertanto, rilievo, per l'esercizio provvisorio 2018, le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2017-2019 definitivamente approvato, riferite all'esercizio 2018 e, a norma del punto 8.13 del citato allegato 4/2, del secondo esercizio del PEG definitivamente approvato nell'anno 2017;
- non è consentito il ricorso all'indebitamento;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio

- gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore;
- gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti definitivi del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)"
- non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente;
 - è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;
 - sono consentite le variazioni, secondo le procedure e competenze previste dall'art. 175 del vigente D.Lgs. n. 267/00:
 - ✓ di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/00, vale a dire le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla

- reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
- ✓ di PEG di cui alle lettere a) e b) del punto 8.13 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con le precisazioni indicate allo stesso punto, vale a dire nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) e anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo;

Sono altresì consentite, in esercizio provvisorio, con delibera di giunta, ai sensi del punto 8.11 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), le variazioni di bilancio compensative tra le dotazioni delle missioni limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 8.9 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), all'avvio dell'esercizio provvisorio, per le finalità di cui ai precedenti punti, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;

Viste le previsioni definitive:

a) esercizio 2018, del bilancio di previsione 2017-2019, quali risultano dall'approvazione del medesimo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2017, esecutiva ai sensi di legge e da successive modifiche, con le deliberazioni di seguito precisate

	Provvedi	Descrizione		
1	Deliberazione di C.C.	37	25/05/2017	Variazione di bilancio 2017-2019
2	Deliberazione di C.C.	70	28/07/2017	Variazione di assestamento generale del bilancio 2017-2019
3	Deliberazione di G.C.	308	22/09/2017	Variazione urgente (ratificata con deliberazione di C.C. n. 94 del 28/09/2017)
4	Deliberazione di G.C.	346	27/10/2017	Variazione urgente (ratificata con deliberazione di C.C. n. 100 del 27/11/2017)
5	Deliberazione di G.C.	364	10/11/2017	Variazione urgente (ratificata con deliberazione di C.C. n. 101 del 27/11/2017)
6	Deliberazione di C.C.	103	27/11/2017	Variazione di bilancio 2017-2019

b) esercizio 2018, del PEG 2017 - 2019, quali risultano dall'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge e da successive modifiche, con le deliberazioni di seguito precisate

	Provvedi	Descrizione		
1	Deliberazione di G.C.	153	26/05/2017	Variazione PEG conseguente alle deliberazioni di G.C. n. 122/2017 e di C.C. n. 37/2017 e variazione di bilancio, esercizio 2017, in termini di cassa
2	Deliberazione di G.C.	241	31/07/2017	Variazione PEG conseguente alla variazione di assestamento generale del bilancio 2017-2019
3	Deliberazione di G.C.	309	22/09/2017	Variazione PEG conseguente alla II variazione urgente
4	Deliberazione di G.C.	347	27/10/2017	Variazione PEG conseguente a IV variazione urgente
5	Deliberazione di G.C.	365	10/11/2017	Variazione PEG conseguente a 5^ variazione urgente
6	Deliberazione di G.C.	395	30/11/2017	Variazioni PEG conseguenti alle variazioni di bilancio approvato con deliberazioni di C.C. n. 103/2017 e di Giunta Comunale, urgente, del 30/11/2017
7	Deliberazione di G.C.	419	15/12/2017	Variazioni PEG 2017-2019, art. 175 TUEL

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, disporre, al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, l'assegnazione ai dirigenti/responsabili di servizio delle risorse di entrata e di spesa, riferite alla gestione:

- 1) di competenza nei limiti degli stanziamenti previsti per l'esercizio 2018, dal PEG 2017-2019, definitivamente approvato, al netto del fondo pluriennale vincolato come da allegate stampe, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenenti, l'assegnazione delle risorse ai singoli centri di responsabilità, con ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati e delle categorie e dei macroaggregati in capitoli di entrata e spesa (all. doc. 02-03), come risultanti all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- 2) dei residui presunti alla data del 31/12/2017;

Dato atto che il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio (all. doc. 02-03), coincide esattamente con le previsioni finanziarie definitive, esercizio 2018, del Bilancio 2017 – 2019 (all. doc. 04) e che gli obiettivi di gestione sono assegnati, per quanto coerenti e compatibili, con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel Bilancio di previsione finanziario e nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2017 – 2019 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/07/2016 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 30/12/2016), nonché nel Documento Unico di Programmazione, esercizi 2018 – 2020 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 71 del 21/07/2017), oltre che con gli obiettivi che, in coerenza con i citati strumenti di programmazione, risultano assegnati ai dirigenti con il Piano delle Performance 2017-2019

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06 Giugno 2017), unificato organicamente nel PEG;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare l'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, con cui sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, sostituendo la previgente disciplina del patto di stabilità interno;

Evidenziato che il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto;

Precisato che il quadro così definito dal legislatore ha trovato attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con la quale è stabilito che, a decorrere dal 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Letto il richiamato art. 1, comma 466 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), con il quale si prevede che per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali siano quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Evidenziato che l'art. 1, comma 468 della Legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), risulta modificato dall'art. 1, comma 785 della Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), con soppressione, dal 2018, dell'obbligo di allegare alle variazioni, in corso di esercizio, aventi rilievo sul saldo, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, restando confermato l'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo;

Calcolato - nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 - anche al fine di non compromettere per il corrente esercizio, il perseguimento dell'obiettivo che sarà definitivamente determinato proprio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 - il saldo di competenza finanziaria, con le modalità succitate, come evidenziato all'allegato prospetto (all. doc. 05);

Richiamato il comma 6 dell'art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato, attraverso l'indicatore previsto alla lettera i-quater) dell'art. 185, comma 2, quale elemento obbligatorio del mandato stesso;

Ritenuto, per quanto detto, al fine di assicurare i richiamati adempimenti di legge, di stabilire che, obbligatoriamente, nel corso dell'esercizio provvisorio, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa:

- a) diano atto di aver verificato che il livello di spesa assunto ed in corso di assunzione è assicurato dai conseguiti livelli di entrata dell'Ente (verificati sulla base degli idonei atti di accertamento assunti dai responsabili di entrata);
- b) precisino che l'impegno di spesa è assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come da allegato prospetto, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;

```
Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000;
```

Visto il vigente D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il vigente D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzato (deliberazione di C.C. n. 55 del 29/06/2017);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale a deliberare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 169 del vigente TUEL;

Ritenuto, altresì, proporre che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del vigente TUEL, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, in considerazione dell'urgenza di definire le risorse finanziarie che risultano assegnate ai singoli dirigenti per il perseguimento degli obiettivi loro assegnati e per il raggiungimento degli standard attesi sulla qualità dei servizi e sul rispetto dei tempi di procedimento, in coerenza con i vigenti strumenti di programmazione;

DELIBERA

per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) dare atto che il Bilancio Esercizio Provvisorio, allegato al presente atto (**all. doc. 04**), da trasmettere al Tesoriere comunale all'avvio dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 8.9 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), per le finalità in premessa precisate, contiene
 - l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018;
 - gli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa riguardanti l'esercizio provvisorio 2018, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato (2017-2019), aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti, per la spesa, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- 2) assegnare provvisoriamente, sino all'approvazione del nuovo PEG che conseguirà all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 2020, le risorse previste dal Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio 2018 del PEG 2017 2019 definitivamente approvato, con articolazione
 - delle tipologie di entrata in categorie/capitoli;
 - dei programmi di spesa in macroaggregati/capitoli;
- 3) disporre che le risorse di entrata e di spesa, riferite alla gestione di competenza, relative ai singoli centri di responsabilità (all. doc. 01), come da allegate stampe (all. doc. 02 03), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, siano assegnate ai dirigenti/responsabili di servizio ed utilizzate tenendo conto che:
 - possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
 - possono essere impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui all'art. 163, comma 3 del vigente D.Lgs. n. 267/2000, per importi non superiori ad un dodicesimo delle disponibilità di stanziamento previste all'allegato doc. 03;
 - non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, come precisato al punto 8.6 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compresi gli impegni reimputati, nel corso delle operazioni di riaccertamento dei residui, alla competenza dell'esercizio in gestione e le spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

- è consentito, nel rispetto della disciplina riguardante il fondo di riserva, l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente;
- 4) impartire indirizzo al personale dirigenziale che, nel corso dell'esercizio provvisorio, obbligatoriamente, le determinazioni dirigenziali che impegnano spese:
 - a) diano atto di aver verificato che il livello di spesa assunto ed in corso di assunzione è assicurato dai conseguiti livelli di entrata dell'Ente (verificati sulla base degli idonei atti di accertamento assunti dai responsabili di entrata);
 - b) precisino che l'impegno di spesa è assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell'esclusione dal limite dei dodicesimi;
- 5) attribuire sin d'ora quale obiettivo generale ed inderogabile a tutti i dirigenti di ripartizione e/o incaricati di conformare la propria azione al perseguimento di un saldo non negativo di competenza (all. doc. 05), richiamando integralmente quanto in premessa riportato;
- 6) rammentare che, in esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni, secondo le procedure e competenze previste dall'art. 175 del vigente D.Lgs. n. 267/00:
 - √ di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/00, vale a
 dire le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle
 riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie
 alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
 riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in
 cui anche la spesa è oggetto di reimputazione;
 - di PEG di cui alle lettere a) e b) del punto 8.13 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), con le precisazioni indicate allo stesso punto, vale a dire nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato) e anche con riferimento alle previsioni di PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo;

Sono altresì consentite, in esercizio provvisorio, con delibera di giunta, ai sensi del punto 8.11 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al vigente decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), le variazioni di bilancio compensative tra le dotazioni delle missioni limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

7) stabilire, altresì, che, separato provvedimento saranno fissati gli obiettivi per assicurare la continuità amministrativa;

8) stabilire, altresì, che le previsioni di bilancio in corso di approvazione 2018-2020 dovranno essere adeguate e rese coerenti con le operazioni di gestione svolte durante l'esercizio provvisorio;

- 9) comunicare il presente atto ai Dirigenti di tutte le Ripartizioni o a chi legittimamente li sostituisce, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente dell'Organismo Indipendente di Controllo, al Presidente del Nucleo di Valutazione, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza;
- 10) trasmettere il presente provvedimento, corredato dal solo **allegato doc. 01**, al Tesoriere comunale;
- 11) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to FATA VITTORIO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 16/01/2018

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO



FIRMA DIGITALE

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 16/01/2018 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00244

ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 27/01/2018.

Li', 15/01/2018

Li', 29/01/2018

Segretario Generale F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO Segretario Generale F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari Codice Fiscale 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs.267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

tsakazio 760/1/solio Anno 2018	
PRISA D'ATTO DEL BILDNOID ESERCITIO PROVVISORIO ED A	58d Enc15-AV0999
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO	
Parere Tecnico: Parere Tecnico:	
Parere Contabile Pland	
Bisceglie, li John 2018 IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA	
Attestazione di conformità	
Bisceglie, lì 15 GEN 2018 IL SEGRETARIO GENERALE	La Company of the Com